

Alla C. A.

Sig. Sindaco di Taranto
Rinaldo Melucci

Assessore Ambiente e Salute
Rocco De Franchi

Oggetto: AM InvestCO Italy S.r.l. – DPCM 29/09/2017. Relazione controdeduzioni

In relazione alla Domanda di AIA (ID MATTM 1159) per i nuovi interventi e modifica del “Piano Ambientale” presentata dalla soc. AM InvestCO Italy S.r.l., in qualità di soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in A.S. di cui al D.L. 191/2015, e al conseguente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 “*Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13*”, nel corso della riunione del 20/12/2017 sono state presentate dal Sig. Ministro Calenda delle slide contenenti, tra l’altro, alcuni riscontri alle osservazioni presentate da Enti locali ed associazioni alla domanda di AIA presentata dalla soc. AM InvestCO Italy S.r.l.

Contestualmente, è stato pubblicato sul sito MATTM (<http://aia.minambiente.it/DomandeAIADocumenti.aspx?id=1159>) un documento Controdeduzioni.zip, contenente tre file:

- 1_Allegato 1_controdeduzioni.pdf
- 2_CESP_E_129_20Set17.pdf
- 3_Controdeduzioni AM InvestCo revised 19 9 2017.xls

In attesa del riscontro dei Ministeri coinvolti alla richiesta del Sig. Sindaco prot. 192940 del 21/12/2017 circa la corrispondenza dei citati file con il “parere del Comitato di esperti del 27 settembre 2017, prot. CESP/U/134/27-09-2017” così come richiamato nel D.P.C.M. 29 settembre 2017, si presuppone che il primo corrisponda alle controdeduzioni del Comitato degli Esperti, privo di lettera di accompagnamento, e che il secondo ed il terzo, siano riferiti al contributo che AM InvestCO Italy S.r.l. ha fornito al Comitato per la definizione dell’istruttoria.

Giova ricordare che, ai sensi del D.L. 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2016, n. 151 (in G.U. 05/08/2016, n. 182), “*l’istruttoria sugli esiti della consultazione, è svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonché garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell’Unione europea*”.

Con la presente, si intende pertanto “incrociare” le osservazioni presentate dal Comune di Taranto il 05/09/2017 con quanto fornito dai competenti Ministeri, riportando una tabella di sintesi circa l’accoglimento o meno delle stesse.

N.	Oggetto	Tempistica/ termine Proposto da AMI	Osservazioni Comune di Taranto	Contributo AMI	Controdeduzioni esperti	Recepimento nel D.P.C.M. 2017	Slide Ministro Calenda	Note
		5 AGOSTO 2017	5 SETTEMBRE 2017	20 SETTEMBRE 2017	20 SETTEMBRE 2017	29 SETTEMBRE 2017	20 DICEMBRE 2017	
1	Copertura parchi minerali e fossili 1-UA7	36 mesi dalla data in cui AM InvestoCo subentrerà nella gestione del sito	La tempistica richiesta risulta di fatto indefinita, essendo ignota la data di subentro, oltre che eccessivamente lungo rispetto a quanto indicato dall'AIA 2012 e dal Piano Ambientale, considerato che il progetto è già stato approvato. Lo spolverio dei parchi primari durante le giornate particolarmente ventose, a svantaggio dei quartieri limitrofi, richiede ogni possibile accelerazione nella realizzazione e messa in esercizio della copertura.	Il progetto di copertura dei parchi primari verrà completato entro 36 mesi dal momento in cui AM InvestCo subentrerà nella gestione del sito. Tala durata è pari alla durata imposta con l'AIA 2012. Inoltre è inferiore all'attuale previsione di cui al DPCM 14/3/2014 come successivamente prorogata all'attuale scadenza (30 settembre 2017) che risulta pari a 42 mesi. Si evidenzia inoltre che, come previsto dal Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017 n. 19 (decreto Milleproroghe), il completamento delle prescrizioni AIA dovrà avvenire entro il 23 agosto 2023. Peraltro, si deve tener conto che le prescrizioni in questione erano state originariamente imposte con l'AIA del Novembre 2012, con la conseguenza che i termini complessivi di adempimento che il legislatore ha considerato necessari per l'adempimento (anche prima del Milleproroghe) erano già pari ad oltre 56 mesi.	La proroga per la realizzazione degli interventi entro la scadenza dell'AIA in corso di validità è espressamente prevista nella Legge 27 febbraio 2017, n. 19 che ha modificato l'art. 1, comma 8 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 febbraio 2016, n. 13. Ciò premesso, poiché AMI ha previsto 36 mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, si ritiene parzialmente accolta l'osservazione, proponendo che l'avvio dei cantieri dovrà avvenire a seguito del subentro di AMI nella gestione del sito e comunque non oltre il 30/09/2018. Ciò premesso, si precisa che nele more della completa realizzazione degli interventi, la giacenza media annua dei parchi primari, fossili e minerali, non potrà superare i 14,5 milioni di tonnellate/anno (- 17% rispetto AIA 2012).	36 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, mentre le attività di cantiere dovranno essere avviate entro il 30 settembre 2018.	Alla luce degli esiti della fase di consultazione pubblica il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto di dare immediato avvio alle attività connesse alla copertura dei parchi, conseguentemente – come approvato da AMI – l'avvio dei lavori sarà anticipato di 8 mesi da 30.9.2018 a 1.2.2018. Al fine di assicurare un'ulteriore accelerazione delle attività esecutive AMI ha approvato una copertura modulare suddivisa in 2 fasi parallelizzando la copertura del Parco Minerale e Fossile: • Fase 1: 24 mesi dal 1 febbraio 2018 per la copertura delle aree del Parco Minerale ed entro metà 2018 (30 giugno) per le aree del Parco Fossile utilizzate in base a livelli di produzione di 6Mt/anno e rimozione materiale polverulento dalle aree non utilizzate. Il problema Wind Day sarà superato entro gennaio 2020 • Fase 2 – copertura delle restanti aree anticipatamente rispetto alla previsione di aumento del rate produttivo.	Le nuove scadenze presentate nelle slides sono: Parco Minerale Gennaio 2020 Parco Fossile Maggio 2020 Si fa notare che occorre ratificare tale decisione in un provvedimento amministrativo vincolante. RECEPITA

2	Raccolta acque meteoriche UA9	23/08/2023	Il termine risulta eccessivamente differito rispetto a quanto indicato dal Piano Ambientale (agosto 2016). Non si condivide la richiesta di pre-approvazione di qualsiasi modifica (e la relativa sostanzialità) al titolo autorizzativo. Occorre prevedere un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici impermeabilizzate, dei cordoli e delle vasche, al fine di consentire, nel tempo, una corretta gestione delle acque. Occorre verificare con ASI Taranto la capacità idraulica del canale di scarico.	Sintesi del contributo generale "Tempistica": i termini previsti per l'adempimento delle prescrizioni AIA dal DM 14 marzo 2014 sono stati prorogati a mezzo di provvedimenti legislativi, la proroga al 2023 è stata dunque disposta tenendo conto di tali limitazioni che comportano un minor impatto dello stabilimento, compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, produzione < 6 Mt/anno, giacenza media annua dei parchi < 14,5 Mt/anno, assenza di superamenti dei limiti comunitari ad un livello di produzione pari a 6 milioni di tonnellate/anno, indubbe esigenze di fattibilità tecnica, che impongono la previsione di un termine realistico e tecnicamente traguadabile, il termine per la realizzazione degli interventi richiesti dalla pubblica amministrazione sia fissato alla stregua dei parametri di ragionevolezza e proporzionalità.	Premesso quanto previsto dalla normativa sopra richiamata circa le tempistiche di realizzazione degli interventi, è condivisibile l'osservazione riguardante la manutenzione delle superfici impermeabilizzate, proponendo di prescrivere un'attività di verifica e manutenzione periodica della pavimentazione in conglomerato bituminoso dei piazzali, delle vasche, dei pozzetti esistenti e da realizzare, nonché della rete di raccolta acque. Per quanto attiene la verifica idraulica il quantitativo dei volumi di scarico e il bilancio idrico dei canali è stato oggetto di studio nel Rapporto del Comitato Esperti del 14/11/2016. Ne risulta che la portata complessiva annua nei 2 canali di scarico a mare è, nel 2015, di circa 900 milioni di m3/anno (con una riduzione del 27% negli ultimi 10 anni) con la seguente ripartizione: - 96,8% acqua di mare; - 2,7% scarichi industriali da impianto di trattamento; - 0,3% acqua di pioggia; - 0,2% scarichi civili.	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi di pavimentazioni, dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, come da progetti riportati nell'Allegato 1 alla domanda di AIA. Il cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A., ossia al 23 agosto 2023. Il Gestore entro 3 mesi dalla realizzazione degli interventi sulle varie aree dovrà concordare con l'Autorità di controllo una procedura operativa per la verifica e la manutenzione periodica della pavimentazione in conglomerato bituminoso dei piazzali, delle vasche, dei pozzetti esistenti e da realizzare, nonché della rete di raccolta acque.	Nessuna informazione	Il termine temporale del 23/08/2023 è stato confermato, mentre è stata accolta la richiesta di la verifica e la manutenzione periodica. PARZIALMENTE RECEPITA
3	Impermeabilizzazione GRF-SEA-IRF UA10	01/07/2021	Il termine risulta eccessivamente differito rispetto a quanto indicato dal Piano Ambientale (agosto 2016). La limitazione relativa alla presenza del cumulo di scorie riguarda l'area IRF, mentre per quanto attiene le aree GRF e SEA non è dato conoscere uno specifico cronoprogramma.	Sintesi del contributo generale "Tempistica": i termini previsti per l'adempimento delle prescrizioni AIA dal DM 14 marzo 2014 sono stati prorogati a mezzo di provvedimenti legislativi, la proroga al 2023 è stata dunque disposta tenendo conto di tali limitazioni che comportano un minor impatto dello stabilimento, compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, produzione < 6 Mt/anno, giacenza media annua dei parchi < 14,5 Mt/anno, assenza di superamenti dei limiti comunitari ad un livello di produzione pari a 6 milioni di tonnellate/anno, indubbe esigenze di fattibilità tecnica, che impongono la previsione di un termine realistico e tecnicamente traguadabile, il termine per la realizzazione degli interventi richiesti dalla pubblica amministrazione sia fissato alla stregua dei parametri di ragionevolezza e proporzionalità. Si specifica che il cronoprogramma di cui all'Appendice 19.1 è inerente anche all'area IRF, PCA e SEA e il progetto che include l'area specifica GRF è incluso in Appendice 1.1	Ciò premesso, AMI ha comunque previsto che gli interventi saranno conclusi entro il 01/07/2021. Per quanto concerne le aree non interessate dal cumulo, sarà proposto di prescrivere ad AMI la presentazione, entro una specifica tempistica, del cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per area, anticipando la realizzazione degli interventi sulle aree non interessate dal cumulo di scoria non deferrizzata. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, che sarà fissato dal nuovo DPCM.	1. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come previsto dal progetto approvato con DM n. 169 del 6/08/2015 (GU n. 190 del 18/08/2015). 2. AM InvestCo Italy S.r.l. entro 3 mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, deve trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per area, anticipando la realizzazione degli interventi sulle aree non interessate dal cumulo di scoria non deferrizzata. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 30 giugno 2021. 3. Il Gestore è autorizzato all'installazione e all'esercizio dell'impianto mobile e temporaneo per attività di deferrizzazione della scoria di acciaieria, come riportato in allegato 19.	Nessuna informazione	Sebbene accolta la richiesta di anticipare la realizzazione degli interventi sulle aree non interessate dal cumulo di scoria non deferrizzata, è stato confermato il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 30 giugno 2021. NON RECEPITA

4	Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale UP2	23/08/2023 In caso di trasporto su gomma 30/09/2020 In caso di trasporto transfrontaliero	Occorre un'elaborazione di una caratterizzazione validata da ARPA ed ISPRA e, nelle more, risulta opportuno provvedere alla copertura del cumulo a mezzo di teli fino alla completa rimozione degli stessi, in quanto prossimi al Q.re Tamburi.	Nessuna informazione	Si chiarisce le attività di caratterizzazione del cumulo rientrano tra i contenuti della procedura per la rimozione del cumulo di polveri e delle scaglie in area parchi, procedura che fa parte delle 18 procedure, previste dal PMC di cui al DM 194 del 13/07/2016, approvate da ISPRA in data 25/09/2017.	Limitatamente agli interventi: UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno), per la porzione dell'area di competenza di AM InvestCo Italy S.r.l., il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è fissato al 31 dicembre 2020, condizionato al rilascio delle autorizzazioni al trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia di Taranto nei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento.	Ipotesi illogica date dimensioni. ILVA sta procedendo alla caratterizzazione secondo procedure DPCM 2017 e, mediante il trasporto transfrontaliero, si smaltirà velocemente il cumulo	La richiesta di coprire un cumulo di rifiuti oggetto di spolverio è stata respinta. La previsione di AM InvestCo, in caso di trasporto transfrontaliero, era di concludere le attività entro il 30/09/2020 (Allegato 20 domanda di AIA).
5	Parchi 4/UA7	23/08/2023	La tempistica proposta per la realizzazione della copertura parco calcare pare eccessiva e non adeguatamente motivata. Risulta del tutto indimostrata l'efficacia della proposta alternativa alla copertura relativa ai Parchi OMO, Parchi AGL Nord e Sud, Parco Loppa. Tale proposta è inammissibile.	Richiamato il contributo generale sulla tempistica. In base alle evidenze di studi di dispersione degli inquinanti e CFD si può concludere che gli interventi proposti andranno a limitare in maniera efficace l'emissione di polveri, garantendo la salvaguardia della salute umana.	L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile. Pertanto, con riferimento al parco OMO e ai parchi AGL, in considerazione della tipologia del materiale stoccato e della posizione rispetto al perimetro dello stabilimento, si proporrà di prescrivere l'attuazione del progetto di copertura già previsto dal DPCM 14/03/2014 (cfr Allegato I al DPCM), nonchè l'avvio delle attività di cantiere entro il 30 settembre 2018. Pertanto, il progetto alternativo sarà autorizzato solo per il parco Loppa.	Per i Parchi OMO e i Parchi AGL Nord e Sud si prescrive al Gestore la realizzazione della copertura con il termine ultimo per la realizzazione fissato in 42 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario. Le attività di cantiere dovranno essere avviate entro il 30 settembre 2018. Per il Parco Loppa, il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento di confinamento, mediante l'installazione delle barriere frangivento sui quattro lati, con termine ultimo per la realizzazione fissato in 42 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario.	Nessuna informazione	Accolta la richiesta di coprire i parchi OMO e AGL Nord e Sud. Il Comune di Taranto ha già rilasciato, tra gli altri, titolo autorizzativo al progetto di costruzione della copertura del parco loppa. Ciò nonostante, è stato autorizzato il progetto alternativo alla copertura del parco loppa.
14	Manutenzion e AFO5 16n	-	Prima del riavvio dell'AFO5, occorre una valutazione del danno sanitario condotta ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012 cioè in termini previsionali dai soggetti Regionali preposti, che attestino la sussistenza delle condizioni per il conseguente aumento della produzione.	Ad oggi non può essere imposta la VDS. Qualora si verificassero le condizioni previste dal piano industriale per il riavvio di AFO 5, si valuterà l'eventuale necessità della VDS alla luce della normativa nel frattempo sopravvenuta.	Si evidenzia che la previsione riportata nel DPCM 14/03/2014, art. 2, comma 5, non è oggetto di modifica all'interno dell'attuale procedura ed è pertanto tuttora vigente. Tale disposizione prevede che: <i>"Il riesame previsto all'art. 3, comma 3 del decreto di AIA del 26/10/2012 potrà essere avviato solo dopo la definizione del documento sulla valutazione del danno sanitario, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 24/04/2013, recante << Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), in attuazione dell'art. 1-bis, comma 2, del dl 03/12/2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/12/2012, n. 231>>, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 7 del dl 04/06/2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 03/08/2013, n. 89 "</i> ; ai sensi di tale art. 1, comma 7 <i>"il rapporto VDS non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'AIA in corso di validità ma legittima la Regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06"</i> .	Il riavvio dell'Altoforno 5 dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi riportati nel DPCM connessi all'AFO 5.	Gli interventi ambientali necessari per il riavvio dell'AFO5 sono dettagliati nel DPCM 2017 ed il riavvio sarà comunque preceduto da richiesta formale e autorizzazione del MATTM	Non accolta la richiesta di VDS propedeutica al riavvio.
15-20	Programma Organico Batterie 16o 16e 16f 16l 16m 37 42 49 UA11	23/08/2023	Nel 2018 non si prevede alcuna attività per le batterie ed il rifacimento delle docce non può considerarsi quale misura compensativa dal punto di vista emissivo rispetto al differimento del rifacimento della batteria 11. Il richiedente, fissando un termine unico per l'esecuzione	Come indicato nel cronoprogramma incluso nel Programma Organico Batterie sub Allegato 10, già nel 2017 alcuni interventi proseguiranno, mentre altri verranno avviati ed i relativi lavori continueranno nel corso del 2018. In particolare, come indicato nel cronoprogramma, rispetto alle batterie 9-10, nel corso del 2018 (i) si proseguirà il		1. Per tutte le batterie di cokefazione, il Gestore dovrà realizzare gli interventi secondo il programma organico riportato nell'Allegato 10 alla domanda di AIA, contenente le varie fasi di realizzazione degli interventi	La fermata della batteria di cokefazione n.11 è stata anticipata rispetto alla tempistica proposta da AMI ed è stata fissata al massimo entro il 31/03/2020.	Non accolta la richiesta di VDS propedeutica al riavvio delle batterie 3-4 o 5-6, non accolta l'ipotesi di approvvigionamento di prodotto già

PARZIALMENTE RECEPITA

PARZIALMENTE RECEPITA

NON RECEPITA

			<p>degli interventi sulle singole batterie, rispetto al piano ambientale posticipa l'efficacia delle singole prescrizioni (es. 16m, 37, 42 e 49) che riguardano l'installazione dei filtri a maniche, sistema tipo Proven e rifacimento docce.</p> <p>Per valutare un'eventuale proposta di riavvio, occorre una valutazione del danno sanitario condotta ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012 cioè in termini previsionali dai soggetti Regionali preposti, che attestino la sussistenza delle condizioni per il conseguente maggior carico emissivo.</p> <p>Un'alternativa non evidenziata, considerati i paventati "rischi rilevanti per gli impianti e per la sicurezza dei lavoratori" in caso di fermata prima del riavvio delle batterie 9-10, è l'approvvigionamento di prodotto già distillato.</p>	<p>rifacimento dei refrattari; (ii) si avvieranno le opere civili per la realizzazione dell'intervento di miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento (iii) si avvieranno e proseguiranno i lavori di costruzione della nuova doccia 5 (iv) si avvieranno e proseguiranno i lavori per la fabbricazione (da parte del fornitore) del sistema di controllo di pressione al singolo forno (v) si avvieranno e proseguiranno i lavori per la fabbricazione (da parte del fornitore) del carro di carico.</p> <p>Inoltre rispetto a tutte le batterie non saranno soltanto le docce ad essere completate entro la fine del 2019. Nel corso di tale anno anche altri interventi verranno completati e importanti misure saranno completamente operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento, Installazione del filtro a maniche e Installazione della doccia di spegnimento 4bis alle Batterie 7-8 - Installazione della doccia di spegnimento 6 alla Batteria 12. <p>Si evidenzia che l'approvvigionamento di prodotto già distillato non è una soluzione per eliminare eventuali rischi per gli impianti e per la sicurezza dei lavoratori associati alla fermata della batteria 11 prima del riavvio delle batterie 9-10. Il rischio per la sicurezza riguarda l'operatività di solo 3 batterie, 7, 8, e 12 come spiegato nell'Allegato 10 Programma Organico Batterie al punto 3.4.</p> <p>Con riferimento alla richiesta di introduzione nell'AIA della Valutazione di Danno Sanitario ("VDS") in applicazione della legge n. 21/2012 della Regione Puglia, si nota che l'osservazione è inammissibile.</p>	<p>Come confermato anche da AMI nelle sue controdeduzioni alle osservazioni, secondo quanto indicato nel cronoprogramma incluso nel Programma Organico Batterie (Allegato 10 alla domanda di AIA), già nel 2017 alcuni interventi proseguiranno, mentre altri verranno avviati ed i relativi lavori continueranno nel corso del 2018, in particolare, rispetto alle batterie 9-10.</p> <p>Inoltre entro il 2019 saranno completate non solo le docce ma anche altre misure come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento, Installazione del filtro a maniche e Installazione della doccia di spegnimento 4bis alle Batterie 7-8 - Installazione della doccia di spegnimento 6 alla Batteria 12. <p>Inoltre, vista la necessità rappresentata da AMI di collegare la fermata della batteria 11 con la ripartenza delle batterie 9/10, si proporrà di prescrivere ad AMI che la batteria 11 dovrà essere fermata entro il 31/03/2020.</p> <p>Ciò premesso, si precisa che nelle more della realizzazione degli interventi previsti per le cokerie, resta fermo il vincolo previsto dalla prescrizione n. 44 dell'AIA 2012, ovvero il Gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore. Il Gestore potrà fare istanza all'Autorità competente per la diminuzione dei tempi di distillazione per le singole batterie, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse.</p>	<p>medesimi. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, come di seguito specificato 2. Nelle more il Gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore.</p> <p>3. Il Gestore è autorizzata alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 3 alla domanda di AIA, finalizzato alla installazione, presso tutte le batterie di cokefazione, del sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO.</p> <p>4. Con riferimento alla prescrizione n. 37 del DPCM del 14 marzo 2014, il Gestore è autorizzata alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA, finalizzato al miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato nel medesimo Allegato 4 e riportato anche nell'Allegato 10.</p>	<p>distillato. Lavori previsti nel 2018 per le batterie 9 e 10, tempo di distillazione > 24h.</p> <p>PARZIALMENTE RECEPITA</p>
22	Area di scarico paiole 16h – 70c	23/08/2023	<p>Non si condivide, rispetto alla soluzione della copertura dell'area decretata dall'AIA 2012, tanto la soluzione a cappe mobili del piano ambientale, quanto la rinuncia proposta da AM al sistema BSSF in favore dell'implementazione del sistema a cappe mobili e barriere. Detta soluzione aveva nel piano ambientale carattere transitorio e risulta del tutto indimostrata l'equivalenza circa l'efficacia della soluzione avanzata.</p>	<p>Si prende atto che la soluzione alternativa proposta da AM InvestCo Italy sul trattamento scorie in area GRF è stata positivamente valutata dall'ordine degli ingegneri e considerata idonea a garantire il livello di tutela ambientale previsto all'AIA.</p> <p>Come riportato e dimostrato nell'Allegato 5, sulla base di una valutazione degli aspetti tecnici ed operativi, l'installazione di un sistema BSSF non è applicabile considerate le condizioni di esercizio dell'impianto ILVA di Taranto. Gli impedimenti rilevati sono principalmente due:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la viscosità delle scorie, che rende difficile se non impossibile il loro trattamento in un impianto BSSF; e - la presenza di acciaio liquido nelle paiole che trasportano le scorie LD. <p>Si rileva che l'impianto BSSF non è, comunque, ad emissione zero, in quanto</p>	<p>Si evidenzia che la realizzazione di barriere frangivento su tutti e quattro i lati, fermo restando le procedure di bagnatura, è tesa ad integrare il contenimento delle emissioni diffuse che non dovessero essere captate dalle cappe mobili.</p> <p>Per maggiori dettagli tecnici si rimanda alle controdeduzioni di AMI.</p>	<p>Il Gestore è autorizzata alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi</p>	<p>Nessuna informazione</p> <p>Non presa in considerazione la copertura dell'area, viene scartata la tecnologia BSSF e vengono confermate le cappe mobili.</p>

				<p>durante lo scarico delle paiole ci potrebbero essere emissioni diffuse non captate direttamente dal sistema del BSSF e che possono essere rilasciate nell'ambiente se non captata con un sistema di cappe.</p> <p>Si precisa che non sono disponibili attualmente in letteratura dati in merito alla effettiva capacità di captazione delle emissioni fuggitive del BSSF e in merito alle emissioni al camino. Inoltre, un'eventuale applicazione della tecnologia BSSF al sito di Taranto dovrebbe comunque trarre in considerazione al camino un limite di emissione per le polveri pari 10 mg/Nm³, ovvero lo stesso identico valore che sarà trarre in considerazione dal sistema di captazione a cappe mobili.</p> <p>Alla luce della non fattibilità tecnica della soluzione prescritta BSSF, dovuta principalmente alla viscosità delle scorie e alla presenza di acciaio liquido nelle paiole che trasportano le scorie LD, AM InvestCo propone un approccio integrato che, ritiene equivalente dal punto di vista della salvaguardia ambientale alla copertura dell'area GRF e area di svuotamento della scoria liquida. Come discusso nell'allegato 5, infatti, oltre agli interventi già in fase di completamento e di comprovata efficacia per la captazione delle emissioni alla sorgente durante lo svuotamento delle paiole [come riportato in letteratura (si veda Figura 3.5 dell'allegato 5) il raggio di cattura di una cappa di aspirazione va oltre il suo perimetro, e si estende a una zona ben oltre i 1000 mm di franco tra la cappa e il piano di sverso delle paiole], include l'utilizzo di cannoni nebulizzatori a servizio dell'area GRF oltre che l'installazione di reti frangivento perimetrali su tutti e quattro i lati dell'area GRF.</p>				
23	Desolforazione ghisa 70a	-	<p>La richiesta di svincolo delle aree deve scontare un'istruttoria specifica presso la competente Direzione del MATTM. Non si rileva alcuna analisi circa soluzioni volte all'eliminazione dello slopping.</p>	<p>AM InvestCo Italy S.r.l., nella propria istanza, ha chiesto - per procedere alla tempestiva realizzazione di tutti gli interventi previsti per lo stabilimento di Taranto che necessiteranno di scavi e/o di rinterrati - di confermare che le aree dello stabilimento individuate in Allegato 15 devono considerarsi svincolate rispetto alla disciplina dei siti di interesse nazionale potenzialmente contaminati.</p> <p>si procederà, in un'ottica di massima cautela, in ogni caso a gestire gli scavi nelle suddette aree come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione di tutti i materiali di scavo come rifiuti; - protezione del sottosuolo rispetto alla lisciviazione mediante pavimentazione e/o copertura dell'intera impronta dell'area di scavo. <p>Per quanto concerne le azioni rivolte a minimizzare il fenomeno di "Slopping", si precisa che sono stati effettuati tutti gli</p>	<p>Si rappresenta che la prescrizione 70a è rivolta ai sistemi di aspirazione desolforazione ghisa in siviera (BAT 78). Tali sistemi sono stati già realizzati nelle postazioni in esercizio (DES/SUD-ACC1 e DES/SUD-ACC 2), mentre si ritiene corretta la previsione di AMI di riavviare le ulteriori postazioni, ossia DES/Nord-ACC1 e DES/NORD-ACC2, solo dopo la realizzazione di tali sistemi di aspirazione desolforazione.</p> <p>Per quanto concerne lo svincolo delle aree, oltre a rimandare alle controdeduzioni di AMI, si precisa che, come previsto dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, il nuovo DPCM, oltre ad avere valore di AIA, può contenere anche altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti.</p>	<p>Acciaieria 1</p> <p>1. AM InvestCo Italy S.r.l. dichiara che il sistema di aspirazione desolforazione ghisa in siviera (BAT 78), nella postazione denominata DES/SUD è già stato realizzato ed è in marcia. Per quanto concerne la postazione DES/NORD dichiara che non è attualmente in esercizio. Tale impianto potrà essere riavviato solo a seguito del completamento dell'intervento previsto.</p> <p>Acciaieria 2:</p> <p>2. AM InvestCo Italy S.r.l. dichiara che il sistema di aspirazione desolforazione ghisa in siviera (BAT 78), nella postazione denominata DES/SUD è già stato realizzato ed è in marcia. Per</p>	<p>Nessuna informazione</p>	<p>NON RECEPITA</p> <p>Non si rileva alcuna analisi circa soluzioni volte all'eliminazione dello slopping in coerenza con la BAT 78.</p>

				interventi previsti in AIA 2012 (aggiornamento del sistema ISDS con il RAMS, installazione del nuovo impianto di depolverazione e chiusura del tetto in ACC/1).		quanto concerne la postazione DES/NORD dichiara che non è attualmente in esercizio. Tale impianto potrà essere riavviato solo a seguito del completamento dell'intervento previsto.		NON RECEPITA
24	Agglomerato filtri a manica 57 AGL	31/12/2021	Essendo il progetto già approvato, i tempi risultano eccessivamente dilatati. Prima del riavvio della seconda linea AGL, occorre una valutazione del danno sanitario condotta ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012 cioè in termini previsionali dai soggetti Regionali preposti, che attestino la sussistenza delle condizioni per il conseguente maggior carico emissivo. La richiesta di svincolo delle aree deve scontare un'istruttoria specifica presso la competente Direzione del MATTM.	Richiamato il contributo generale sulla tempistica. Pur confermando che si procederà all'installazione dei filtri a manica, si precisa che gli impianti rispettano già i limiti previsti dalle BAT di settore. Con riferimento alla richiesta di introduzione nell'AIA della Valutazione di Danno Sanitario ("VDS") in applicazione della legge n. 21/2012 della Regione Puglia, si nota che l'osservazione è inammissibile.	Premesso quanto già riportato in merito alle tempistiche e fermo restando che su una delle due linee l'installazione dei filtri a manica sarà conclusa entro il 31/12/2021, per quanto concerne le valutazioni del danno sanitario, si rimanda a quanto riportato al punto 14. Si evidenzia che la produzione dello stabilimento ILVA di Taranto non potrà superare i 6 milioni tonnellate/anno di acciaio fino al completamento di tutti gli interventi previsti nell'Allegato I. Il Gestore potrà superare il limite alla produzione solo dopo l'accertamento da parte dell'Autorità di controllo del completamento degli interventi e previa comunicazione all'Autorità competente.	Il Gestore è autorizzata alla realizzazione dell'intervento per l'installazione di due filtri a maniche per il trattamento delle emissioni al camino E312 su una linea dell'impianto di sinterizzazione così come previsto dal progetto approvato con DM n. 53 del 3 febbraio 2014. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2021.	Nessuna informazione	Il Comune di Taranto ha già rilasciato, tra gli altri, titolo autorizzativo al progetto di costruzione dei nuovi filtri a manica NON RECEPITA
25	Sporgenti marittimi e relative pertinenze UA8-UA26	23/08/2023	Essendo il progetto già approvato, i tempi risultano dilatati. La richiesta di svincolo delle aree deve scontare un'istruttoria specifica presso la competente Direzione del MATTM.	Si ricorda che l'area è soggetta a sequestro giudiziario e pertanto le opere relative alla raccolta e trattamento delle acque meteoriche potranno iniziare solo dopo il dissequestro delle aree interessate. Richiamato il contributo generale sulla tempistica. AM InvestCo Italy S.r.l., nella propria istanza, ha chiesto - per procedere alla tempestiva realizzazione di tutti gli interventi previsti per lo stabilimento di Taranto che necessiteranno di scavi e/o di rinterri - di confermare che le aree dello stabilimento individuate in Allegato 15 devono considerarsi svincolate rispetto alla disciplina dei siti di interesse nazionale potenzialmente contaminati. si procederà, in un'ottica di massima cautela, in ogni caso a gestire gli scavi nelle suddette aree come segue: - gestione di tutti i materiali di scavo come rifiuti; - protezione del sottosuolo rispetto alla lisciviazione mediante pavimentazione e/o copertura dell'intera impronta dell'area di scavo.	Relativamente alle tempistiche si rimanda a quanto già chiarito ai punti precedenti. Per quanto concerne lo svincolo delle aree, si precisa che, come previsto dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, il nuovo DPCM, oltre ad avere valore di AIA, può contenere anche altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti.	Il Gestore deve concludere gli interventi previsti entro il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A., ossia al 23 agosto 2023.	Nessuna informazione	NON RECEPITA
26	Adeguaement o scarichi ai limiti normativi UA11	31/12/2020	Nel premettere che i controlli relativi agli scarichi devono essere effettuati a piè di ogni impianto e non a valle della diluizione derivante dal collettamento nei canali di scarico, per i parametri i cui limiti non sono raggiunti, occorre ogni utile accelerazione per la realizzazione di impianti di trattamento idonei. Nelle more si valuti l'invio ad impianti di trattamento	Richiamato il contributo generale sulla tempistica. La strumentazione aggiuntiva necessaria a verificare il rispetto dei valori limite di emissione a pie di impianto previsti nell'Allegato I del Parere degli Esperti quale media giornaliera, secondo la periodicità già prevista nel PMC, verrà acquisita e posta in esercizio nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre 6 mesi dall'approvazione del nuovo DPCM.		Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi, in conformità agli elaborati riportati nell'Allegato 11 alla domanda di AIA. Si richiama l'allegato II al DPCM 2017		Quanto autorizzato, considerato ogni singolo parametro, costituisce deroga al più restrittivo tra i limiti AIA 2011, BAT, D.Lgs.152/06 fino all'avvenuto adeguamento.

			esterni/provvisori.		<p>Si precisa che si provvederà a regolamentare in maniera fiscale la conformità ai valori limite di emissione, per le sostanze previste dal DPCM del 2014, degli scarichi parziali degli impianti produttivi, ossia a piè d'impianto. Pertanto la richiesta di proroga presentata da AMI è solo per alcuni parametri a piè di impianto (cokeria e altoforni), per i quali ha previsto di realizzare ulteriori impianti di trattamento, in conformità agli elaborati riportati nell'Allegato 11 alla domanda di AIA, finalizzati all'adeguamento ai valori limite previsti per le sostanze pericolose e riportati nell'Allegato II al nuovo DPCM.</p> <p>Il Comitato, in coerenza con il proprio mandato, ritiene pertinenti le osservazioni formulate e proporrà di richiedere al Gestore di rivisitare il cronoprogramma prevedendo la conclusione degli interventi di adeguamento entro il 30/06/2020.</p> <p>Nello specifico:</p> <p>1) Viene prescritto che i limiti vengano rispettati entro il 1 luglio 2020 (parametri "critici", che necessitano cioè di interventi impiantistici) o 1 aprile 2018 (gli altri parametri).</p> <p>2) E' prescritto che il controllo avvenga a piè d'impianto; è prescritto inoltre, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento dei sistemi di monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei valori limite di emissione per le sostanze pericolose riportati in allegato II al presente decreto.</p> <p>3) Il rispetto del limite sul selenio (0.03 mg/l) viene richiesto al punto di emissione 1A1 (scarico impianto di trattamento biologico cokeria). E' già disponibile uno studio sperimentale sul trattamento del selenio, che dovrà essere perfezionato dall'individuato gestore al fine di garantire il rispetto del valore limite di emissione a partire dal 1° gennaio 2021.</p> <p>4) Per lo zinco l'individuato gestore, dando garanzia del rispetto del limite BAT (2 mg/l) nel punto di emissione 27A1 (zincatura a caldo ed elettrozincatura) dovrà tragguradare attraverso un apposito studio da presentare entro il 30 giugno 2019 il</p>		Nessuna informazione		NON RECEPITA
31	Rimozione dei fanghi dai canali UA3	31/12/2018	La mancata realizzazione degli interventi di rimozione fanghi, mal si concilia con l'asserita (e mai condivisa) funzione di "sedimentatore longitudinale" del canale, in quanto al progressivo diminuire della sezione, a parità di condizioni al contorno, si osserva un aumento medio delle velocità delle acque.	Nessuna informazione	Nessuna informazione	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 13 alla domanda di AIA, finalizzato a garantire la rimozione del materiale sedimentato nei canali di scarico. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2018.	Nessuna informazione	Non riscontrata	
32	Copertura nastri trasportatori 6	31/05/2020	Posto che il richiedente dichiara un residuo di 17 km di nastri da coprire (sui 59 km totali) pare eccessivo e non accettabile il termine temporale proposto. Al pari delle coperture dei diversi cumuli dello stabilimento, anche questa prescrizione porta l'immediato beneficio, se ottemperata, di ridurre lo spolverio di materiali polverulenti. Occorre, pertanto ogni possibile accelerazione nella realizzazione e messa in esercizio delle chiusure.	Richiamato il contributo generale sulla tempistica.	Premesso quanto già riscontrato circa le tempistiche, AMI ha previsto comunque previsto di concludere gli interventi di copertura entro il 31/05/2020.	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, secondo le tipologie progettuali riportate nell'Allegato 17 alla domanda di AIA, finalizzato alla chiusura completa dei nastri trasportatori. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 maggio 2020.	La velocità massima di copertura dei nastri, tenendo di difficoltà nella realizzazione dell'intervento, produzione attiva etc. è pari a 550 m/mese. In tali condizioni il termine ultimo dell'intervento è quello previsto dal DPCM 2017 cioè il 31 maggio 2020.	Non accolta la richiesta di riduzione della tempistica proposta.	
33	Chiusura completa degli edifici 6i 40 51-53 65 67	31/12/2018	Al pari delle coperture dei diversi cumuli dello stabilimento, anche questa prescrizione porta l'immediato beneficio, se ottemperata, di ridurre lo spolverio di materiali		Ferme restando le considerazioni relative alla proroga dei termini riportate ai punti precedenti, AMI prevede comunque la conclusione degli interventi di "Chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti" entro il 31/12/2018.	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 24 alla domanda di AIA, finalizzato alla chiusura degli edifici, associati		Non accolta la richiesta della tempistica proposta.	

			polverulenti. Occorre, pertanto ogni possibile accelerazione nella realizzazione e messa in esercizio delle chiusure.	Nessuna informazione		ad impianti in esercizio, in cui avviene la gestione di materiali polverulenti. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2018.	Nessuna informazione	NON RECEPITA
34	Certificazioni e Prevenzione Incendi UA20	23/08/2023	Cronoprogramma da sottoporre alla competente Autorità.	Nessuna informazione	L'osservazione si ritiene condivisibile, rimandando alle valutazioni della Competente Autorità.	Nessuna informazione	Nessuna informazione	Non riscontrata
35	Granulazione ghisa e sgrondo carri siluro	-	Occorre prevedere un idoneo sistema di captazione dei vapori e di convogliamento/trattamento delle acque utilizzate per il processo di granulazione.	Nessuna informazione	L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile, prendendo atto che AMI si è impegnata ad effettuare appositi approfondimenti per individuare soluzioni ed azioni adeguate a garantire la coerenza con le prescrizioni AIA. AMI rappresenta che, identificate le soluzioni più appropriate, procederà alla presentazione dei relativi progetti, i quali saranno, pertanto, valutati, conformemente alla normativa AIA, successivamente.	Nessuna informazione	Nessuna informazione	NON RECEPITA
36	Efficientamento energetico UA13-UA14	23/08/2023	Non è specificato alcun cronoprogramma o elenco di attività da porre in essere che determini la necessità di una scadenza tanto lunga. Non vi sono elementi di dettaglio che consentano una valutazione complessiva.	Richiamato il contributo generale sulla tempistica.	L'osservazione si ritiene accoglibile, proponendo di prescrivere una precisa tempistica per la presentazione di un cronoprogramma di dettaglio degli interventi	Il procedimento di cui alla prescrizione UA13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 inerente le misure per la riduzione dei consumi energetici è concluso con l'approvazione del «Piano di efficientamento energetico» riportato nell'Allegato 6 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l. AM InvestCo Italy S.r.l., entro dodici mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al comma 5.	Nessuna informazione	In assenza di un cronoprogramma che possa consentire una valutazione, si è concesso un anno per la relativa predisposizione, mantenendo la scadenza generale al 2023. NON RECEPITA
37	MISE Falda superficiale DM 31/2015	31/12/2018	Non si evince il necessario coordinamento con il Commissario Straordinario per le bonifiche di Taranto, in merito agli aspetti idrogeologici di dettaglio e di Area Vasta, che fornirebbe elementi di valutazione progettuali integrati.	Nessuna informazione	Si precisa che il progetto (pump & treat) fa parte dell'istruttoria del progetto di copertura parchi primari approvato con DM . n. 31 del 24 febbraio 2015 (GU n. 58 del 11/03/2015). Si precisa, altresì, che l'intervento (pump & treat) sarà concluso entro il 31 dicembre 2018.	Nessuna informazione	Nessuna informazione	Avendo la falda superficiale un comportamento di "Area Vasta", noto che il pump & treat, in uno al confinamento idraulico, è stato inteso quale elemento sostitutivo alla impermeabilizzazione del suolo in area parchi, si richiedeva un coordinamento con il Commissario Straordinario per le bonifiche di Taranto, per attività connesse allo studio ed al controllo della falda superficiale

								nel q.re Tamburi.
								NON RECEPITA
38	Piano Amianto	23/08/2023	Il termine temporale proposto appare ingiustificatamente distante nel tempo. Occorre sottoporre tale proposta al competente organo ASL Spesal Taranto	Rispetto al piano di rimozione amianto, si fa in primo luogo presente che AM InvestCo Italy S.r.l. non ha inteso con la proposta in questione, modificare o differire gli obblighi inerenti la gestione dell'amianto oggi esistenti in capo ad Ilva alla luce della normativa applicabile. In particolare si continuerà – in continuità con quanto oggi previsto - ad attuare il programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto, provvedendo – laddove si renda necessario alla luce della normativa di settore – ad attivare prontamente le procedure di messa in sicurezza e/o smaltimento. Le attività di pulizia, gli interventi manutentivi nonché ogni eventuale azione che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto continueranno ad essere effettuati garantendo il rispetto delle efficaci misure di sicurezza, secondo le procedure già oggi in essere. Allo stesso modo continuerà ad essere garantito il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, provvedendo all'esecuzione delle necessarie campagne di monitoraggio ambientale finalizzate alla ricerca di fibre aerodisperse di amianto nei luoghi di lavoro. Il piano di rimozione che AM InvestCo Italy S.r.l. provvederà a presentare rappresenta quindi un piano volontario ed aggiuntivo rispetto agli obblighi ad oggi previsti in capo ad Ilva. AM InvestCo Italy S.r.l. provvederà a trasmettere per conoscenza all'Autorità Competente tale piano entro 12 mesi dal subentro nella gestione del Sito, dando agli interventi di rimozione ivi previsti esecuzione secondo il cronoprogramma indicato nel medesimo piano ed in ogni caso in coerenza con la normativa applicabile. Anche in considerazione del fatto che i suddetti interventi sono previsti in aggiunta a quelli di legge, il piano sarà attuato entro il 23 agosto 2023 (si rinvia, in ogni caso, a quanto indicato nelle Osservazioni Generali "Tempistiche").	L'oservazione si ritiene condivisibile, precisando che, fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge, AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà a tutti gli impegni, piani e programmi assunti dai Commissari straordinari in materia di rimozione dell'amianto. Inoltre, si proporrà di prescrivere ad AMI la presentaaazione, entro una specifica tempistica, di un programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga conto della mappatura redatta dai Commissari straordinari ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, comunicata con nota del 21 dicembre 2016, nonché degli impianti già dismessi e di quelli da dismettere. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, che stabilisce che la realizzazione degli interventi è da attuare entro la scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. in corso di validità, ossia il 23 agosto 2023.	1. AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà a tutti gli impegni, piani e programmi assunti dai Commissari straordinari in materia di rimozione dell'amianto. 2. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge in materia di rimozione e smaltimento dell'amianto, si prescrive ad AM InvestCo Italy S.r.l. di presentare all'ISPRA, entro sei mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, un programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga conto della mappatura redatta dai commissari straordinari ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, comunicata con nota del 21 dicembre 2016, nonché degli impianti già dismessi e di quelli da dismettere. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, che stabilisce che la realizzazione degli interventi è da attuare entro la scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. in corso di validità, ossia il 23 agosto 2023.	Con il DPCM è stato inserito un articolo specifico sulla gestione dell'amianto per sottolineare l'importanza della tematica e per ricondurre la mappatura già effettuata dai Commissari straordinari ad una proposta organica da parte di AM InvestCo Italy S.r.l.	Non accolta la richiesta della tempistica proposta.
39	Prescrizioni non menzionate	23/08/2023	Non risulta possibile valutare le prescrizioni non menzionate e genericamente richiamate. Ne deriva l'inaccettabilità della scadenza al 2023.	La proroga per la realizzazione degli interventi entro la scadenza dell'AIA in corso di validità è espressamente prevista nella Legge 27 febbraio 2017, n. 19 che ha modificato l'art. 1, comma 8 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 febbraio 2016, n. 13. Ciò premesso, ad eccezione delle prescrizioni aggiornate nell'ambito del nuovo DPCM, per lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. e per le centrali termoelettriche Taranto Energia S.r.l., tutte le prescrizioni, inclusi i valori limite di emissione, previste in precedenti provvedimenti di AIA, si devono intendere integralmente confermate.	Ad eccezione delle modificate introdotte nel presente decreto, per lo stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. e per le centrali termoelettriche Taranto Energia S.r.l., si devono intendere confermate tutte le prescrizioni, inclusi i valori limite di emissione e il limite alla produzione, previste nei seguenti provvedimenti: decreto ministeriale n. 72 del 29 marzo 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2010), decreto ministeriale n.		Confermata la proroga complessiva.	
								NON RECEPITA

						450 del 4 agosto 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011), decreto ministeriale n. 547 del 26 ottobre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012), decreto ministeriale n. 53 del 3 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014); decreto ministeriale n. 31 del 24 febbraio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2015); decreto ministeriale n. 169 del 6 agosto 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015); decreto ministeriale n. 60 del 10 marzo 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2016); decreto ministeriale n. 155 del 1° giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016) decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016).	Nessuna informazione	
41	Svincolo dal SIN	-	La richiesta di svincolo delle aree deve scontare un'istruttoria specifica presso la competente Direzione del MATTM.	AM InvestCo Italy S.r.l., nella propria istanza, ha chiesto - per procedere alla tempestiva realizzazione di tutti gli interventi previsti per lo stabilimento di Taranto che necessiteranno di scavi e/o di rinterri - di confermare che le aree dello stabilimento individuate in Allegato 15 devono considerarsi svincolate rispetto alla disciplina dei siti di interesse nazionale potenzialmente contaminati. Si nota, in primo luogo, che né la legislazione di rango primario né il decreto di perimetrazione del SIN di Taranto prevedono che si renda necessario procedere allo "svincolo delle aree" potenzialmente contaminate o già acclarare come contaminate per procedere all'esecuzione di interventi di scavo. D'altra parte neppure l'art. 34 del d.l. 133/2014 risulta applicabile al caso di specie in quanto la norma è riferita ad opere di diversa natura, prive di alcuna pertinenza con quelle oggetto degli interventi previsti dalle prescrizioni AIA da realizzarsi sulle aree individuate in Allegato 15. Sotto il profilo normativo non vi è dunque necessità di autorizzare formalmente lo svincolo delle aree. Consapevoli, tuttavia, delle prassi in vigore presso il Ministero dell'Ambiente, si è richiesto di confermare nel provvedimento da adottare che le aree	Oltre a rimandare alle controdeduzioni di AMI, si precisa che, come previsto dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, il nuovo DPCM, oltre ad avere valore di AIA, può contenere anche altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti.	1. Al fine di rendere certe le tempistiche per la realizzazione degli interventi, con il presente decreto è concesso il nulla osta al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi nelle aree interne al SIN di Taranto, riportate nell'Allegato 15 della domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l. 2. Con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale sono assolti gli obblighi di comunicazione in capo al Gestore il quale darà inizio ai cantieri e alle eventuali attività di scavo in conformità alle tempistiche riportate nell'Allegato I. 3. Per le attività in tali aree il Gestore dovrà attenersi alle condizioni di cui alla nota prot. 20001 del 22 settembre 2017 della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	Nessuna informazione	NON RECEPITA Si resta in attesa di conoscere il contenuto della nota MATTM prot. 20001 del 22/09/2017 oggetto di richiesta di accesso agli atti

			<p>possono considerarsi svincolate rispetto alla disciplina dei siti di interesse nazionale, così da evitare che successive richieste autorizzatorie (per quanto non dovute) possano causare ritardi nell'attuazione dei lavori previsti per l'adempimento delle prescrizioni AIA, la cui attuazione risulta prioritaria al fine di una miglior tutela della salute e dell'ambiente.</p> <p>Ciò premesso si fa presente che per 48 delle 50 aree rispetto a cui è stata richiesta la suddetta conferma, le caratterizzazioni effettuate hanno evidenziato l'assenza di superamenti delle CSC previste per legge. Dunque non si pone alcun tema di contaminazione o potenziale contaminazione delle stesse, con la conseguenza che può essere certamente confermato lo svincolo delle suddette aree dalla disciplina dei SIN.</p> <p>Né rileva rispetto a tali aree l'eventuale presenza, nelle stesse, di matrici materiali di riporto ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 25/01/2012, n.2, come successivamente modificato dalla Legge 98/2013. L'art. 2 quinquies del d.l. n. 61/2013 (come modificato e integrato dall'art. 8, comma 1, del d.l. 136/2013 convertito con modificazioni dalla legge 6/2014) ha previsto una disciplina speciale applicabile, anche per quanto attiene in generale alle matrici ambientali, ivi compresi il suolo e il sottosuolo, a tutti gli interventi previsti del piano ambientale da realizzare da parte di Ilva S.p.A. nelle aree di proprietà site in Taranto, che prevale sulla normativa generale sui riporti.</p> <p>A prescindere, in ogni caso, da ogni considerazione di carattere generale in merito all'applicabilità della disciplina sui riporti, si evidenzia che Ilva ha già comunicato con nota protocollo dir.537 del 15 settembre 2017 che si procederà, in un'ottica di massima cautela, in ogni caso a gestire gli scavi nelle suddette aree come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- gestione di tutti i materiali di scavo come rifiuti;- protezione del sottosuolo rispetto alla lisciviazione mediante pavimentazione e/o copertura dell'intera impronta dell'area di scavo, estendendo pertanto la funzione intrinseca di impermeabilizzazione delle opere da realizzare su tutta l'estensione planimetrica dello scavo. La realizzazione della pavimentazione / copertura costituisce altresì presidio di messa in sicurezza permanente in equivalenza rispetto a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. e d.l. 136/2013. <p>Per le due aree con superamenti di CSC, non corrispondenti ai parchi primari (per i quali si applicherà la procedura già</p>			Nessuna informazione	
--	--	--	---	--	--	----------------------	--

				indicata nel piano allegato alla nota ILVA Dir [533] del 13.09.2017), si propone di adottare la stessa procedura di massima cautela, ossia la gestione dei materiali di scavo come rifiuti e la protezione (messa in sicurezza permanente) del sottosuolo mediante pavimentazione e/o copertura dell'intera impronta dell'area di scavo.				
42	Relazioni trimestrali	-	La richiesta di "adattamento della periodicità" non tiene conto dell'originario obiettivo della prescrizione circa il "monitoraggio" degli impegni assunti dall'allora Gestore. Tale flusso di informazioni con il subentrando Gestore, ad oggi, risulta indispensabile come non mai.	Nessuna informazione	L'osservazione viene accolta e pertanto resterà invariata la periodicità dei controlli di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA 2012.	Nessuna informazione	Nessuna informazione	RECEPITA
43	Report prescrizioni	-	Tale riserva non può giustificare un'aprioristica determinazione di non sostanzialità in ordine a modifiche dei cronoprogrammi. Ogni eventuale ritardo, laddove non imputabile al futuro Gestore, richiede una specifica valutazione.	Nessuna informazione	L'osservazione si ritiene parzialmente accolta. I cronoprogrammi da rispettare saranno quelli che saranno autorizzati con il nuovo DPCM, fatte salve le previsioni della Conferenza di servizi prevista all'art. 1, comma 9, del decreto legge 61/2013.	Nessuna informazione	Nessuna informazione	PARZIALMENTE RECEPITA
44	Punti di emissione non riesaminati	23/08/2023	Il termine finale per l'esecuzione degli interventi non può non tenere conto della tempistica proposta nei cronoprogrammi allegati, integrandolo al più con i tempi di effettiva disponibilità dei complessi produttivi.	Richiamato il contributo generale sulla tempistica.	Si ritiene l'osservazione condivisibile, proponendo di prescrivere ad AMI la presentazione, entro una specifica tempistica, del cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti.	1. Nelle more del complessivo riesame di cui all'art. 8, comma 3, il procedimento di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 è concluso con l'approvazione della «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.», riportata nell'Allegato 23 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l. 2. AM InvestCo Italy S.r.l., entro dodici mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al comma 1.	Nessuna informazione	RECEPITA
45	Desolforazione Gas di cokeria	-	Occorre che la richiesta di deroga sia accompagnata da una valutazione deterministica circa l'effettiva incidenza sul quadro emissivo, da sottoporre agli organi di controllo.	L'AIA 2011 (9.2.1.1.3) di Ilva Taranto prescrive di utilizzare il gas coke desolforato, specificando che nei periodi di fermata programmata dell'impianto di desolforazione gas coke (circa tre settimane all'anno) è prevista una deroga agli impianti utilizzatori di gas coke. Taranto Energia è un impianto utilizzatore di gas coke dell'ILVA Taranto, pertanto tale deroga dovrebbe considerarsi applicabile anche ad essa, comunque garantendo il rispetto del flusso di massa annuo degli stessi inquinanti rispetto alla capacità produttiva autorizzata.	Si precisa che tale deroga è già prevista nell'AIA del 2011 dello stabilimento ILVA di Taranto, che prescrive di utilizzare il gas coke desolforato, specificando che nei periodi di fermata programmata dell'impianto di desolforazione gas coke (circa tre settimane all'anno) è prevista una deroga agli impianti utilizzatori di gas coke. Taranto Energia è un impianto utilizzatore di gas coke dell'ILVA Taranto, pertanto tale deroga dovrebbe considerarsi applicabile anche ad essa. Pertanto, nelle more del riesame che sarà avviato dal Ministero in considerazione della pubblicazione data 17/08/2017, nella G.U.U.E della "Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31/07/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della Direttiva 2010/75/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (notificata con il numero C(2017)5225)", si ritiene di accogliere la richiesta di AMI di gestire i transitori riconoscendo una deroga ai valori in concentrazione di SOx limitatamente ai periodi di fermata dell'impianto di desolforazione gas coke dello stabilimento ILVA.	Nelle more dell'adeguamento delle centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia S.r.l.), previsto nell'art. 8, comma 1, del presente decreto, trova applicazione quanto previsto al paragrafo 9.2.1.1.4 Trattamento gas coke nell'AIA 2011 per le emissioni dello stabilimento ILVA, limitatamente al periodo di fermata programmata della linea di	Non riscontrata la richiesta di valutazione degli effetti della deroga sul complessivo quadro emissivo.	

						desolfurazione presente nell'area cokeria.		NON RECEPITA
46	Aree di Cava	-	Non si condivide l'asserita non necessità di procedere a test di cessione propedeutico al recupero in R10 delle scorie deferrizzate.	<p>L'art. 4 comma 2 ter del D.L. n. 1/2015 convertito con Legge n. 20/2015 ha previsto che i rifiuti con codice CER 100202 possono essere recuperati per riempimenti ambientali "se conformi ai testi di cessione di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998 ovvero in applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 se più favorevole." ILVA ha provveduto a registrare le proprie scorie ai sensi del regolamento n. 1907/2006 (c.d. REACH) già prima dell'entrata in vigore della suddetta disposizione seguendo la procedura prevista e presentando il necessario fascicolo tecnico, in aderenza al rapporto sulla sicurezza chimica (CSR). La CSR deve documentare la valutazione della sicurezza chimica condotta dal dichiarante al fine di garantire che i rischi che insorgono dalla fabbricazione e dall'uso di una sostanza (in questo caso la scoria di acciaieria) sono sotto controllo. Devono essere considerate tutte le fasi del ciclo di vita di una sostanza derivanti dalla fabbricazione e dagli usi identificati, comprese, se pertinenti, la fase della durata d'uso e la fase di rifiuto degli articoli. La valutazione della sicurezza chimica comprende la valutazione dei pericoli (per la salute e per l'ambiente), la valutazione degli scenari di esposizione e la caratterizzazione degli eventuali rischi. Essa va effettuata sempre, anche quando la sostanza non risulta classificata come pericolosa ai sensi delle norme vigenti.</p> <p>In esito alle verifiche chimiche e tossicologiche necessari per la registrazione REACH è risultato che il materiale non rientra nel novero delle sostanze pericolose e non richiede classificazione di pericolo per la salute o l'ambiente. Al contrario, le misure di gestione del rischio ad essa associate per i vari scenari di esposizione comprendono anche quelle finalizzate a ridurre o eliminare l'esposizione durante la fase di recupero o smaltimento.</p> <p>Dunque, è possibile destinare a recupero ambientale le scorie deferrizzate in ragione della registrazione REACH anche prescindendo dalle risultanze del test di cessione di cui al DM 5 febbraio 1998, alla luce del fatto che la disciplina dettata dal citato regolamento risulta "più favorevole" rispetto alla scoria deferrizzata prodotta da Ilva alla luce dei test effettuati per la registrazione REACH medesima. D'altra parte vale la pena notare che i test di cessione che Ilva effettua ai sensi del DM 5 febbraio 1998 ad uso meramente interno confermano,</p>	Nessuna informazione	<p>Qualora il Gestore ai fini del recupero delle scorie di fusione all'interno degli stabilimenti ILVA di Taranto si avvalga della disciplina alternativamente concessagli, ove più favorevole, di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, prevista dall'art. 4, comma 2-ter del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20 e per l'effetto con esenzione dalla verifica di conformità al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute è accertata da ISPRA esclusivamente con le modalità ivi indicate.</p> <p>2. A tal fine, l'accertamento dell'assenza di rischi di contaminazione per le falde e per la salute, ai sensi dell'art. 177, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 nel termine di dodici mesi dell'avvenuto completo recupero delle scorie in forza del suddetto art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 1/2015 convertito con modificazioni dalla legge n. 20/2015 e successive modifiche, avverrà per tramite di monitoraggio annuale delle acque di falda eventualmente interessate dalla lisciviazione delle scorie avviate a recupero successivamente alla data di entrata in vigore della predetta norma speciale ex art. 4, comma 2-ter, decreto-legge n. 1/2015.</p> <p>3. Saranno oggetto di monitoraggio i parametri relativi alla classificazione REACH, Regolamento (CE) n. 1907/2006 delle scorie e le concentrazioni misurate saranno valutate al netto dei valori di fondo delle acque di falda del sito misurati mediante un piezometro ubicato a monte idrogeologico delle attività di recupero. Nel caso in cui l'eventuale</p>		Sebbene previsto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, si autorizza un recupero in R10 di scorie, rimandando a successive analisi la valutazione di eventuali superamenti nelle CSC del terreno per lisciviazione.

			<p>in via generale, il rispetto dei limiti dettati da tale decreto. Le osservazioni proposte non tengono conto in alcun modo della citata normativa speciale ed omettono del tutto di considerare che il recupero possa avvenire “in applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH) se più favorevole”, disapplicando così – senza alcuna motivazione – la legge speciale applicabile ad Ilva.</p>		<p>contributo della lisciviazione delle scorie alle acque di falda sia significativo, con superamento della CSC Tabella 2 Allegato 5 parte IV Titolo V decreto-legge n. 152/2006 di uno o più parametri al netto dei valori di fondo, l'eventuale rischio di contaminazione per la falda e la salute sarà valutato ai sensi delle vigenti procedure previste dalla parte IV Titolo V del decreto legge n. 152/2006. 4. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti di registrazione dei materiali ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Gestore potrà trasmettere all'autorità di controllo, con frequenza biennale, idonea documentazione di conformità merceologica delle scorie come oggetto di registrazione presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche.</p>				<p>NON RECEPITA</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--------------------------------

Per quanto attiene la richiesta di **Valutazione preventiva del danno Sanitario**, la posizione dell'azienda AM InvestCO Italy S.r.l. è di seguito riportata.

Con riferimento alla richiesta di introduzione nell'AIA della Valutazione di Danno Sanitario ("VDS") in applicazione della legge n. 21/2012 della Regione Puglia, si nota che l'osservazione è inammissibile.

Tale legge prevede che l'Agenzia regionale dei servizi sanitari (AReS), l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, sotto il coordinamento di ARPA Puglia, devono congiuntamente redigere, con cadenza almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale. I criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS sono stati fissati dal regolamento regionale n.24/2012.

La disciplina in questione risulta superata dalla normativa statale successiva. In particolare l'art. 1-bis, commi 1 e 2, del d.l. 207/2012, convertito in legge 231/2012, ha previsto che "1. [...] l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale. 2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS." In particolare, i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto VDS sono stati adottati con DM 14 aprile 2013.

In attuazione dell'articolo 1-bis del d.l. 207/2012, l'art. 1, comma 7, del d.l. n. 61/2013, poi convertito in legge n. 89/2013, ha disposto che i rapporti di valutazione del danno sanitario dovessero conformarsi ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale sopra menzionato e che il rapporto VDS non potesse unilateralmente modificare le prescrizioni dell'AIA. in corso di validità, ma legittimasse soltanto la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del d.lgs 152/2006.

Tale previsione dunque subordina un'eventuale modifica all'AIA alla luce del rapporto di VDS all'esistenza di due presupposti: (a) che il rapporto di VDS sia stato redatto in conformità ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale e (b) che la regione competente attivi con apposita istanza il procedimento di riesame dell'AIA.

Sul punto si nota che (i) per quanto noto ad AM InvestCo Italy S.r.l. gli enti competenti non hanno elaborato alcuna VDS conforme ai criteri metodologici stabiliti dal decreto 24 aprile 2013; (ii) in ogni caso il procedimento amministrativo in essere è stato avviato da AM InvestCo ai sensi dell'art. 1 comma 8.1 del d.l. 191/15 e non fa, dunque, seguito ad un'istanza di riesame della Regione.

Pertanto, la VDS non può costituire base o oggetto di valutazione in relazione all'istanza presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.

Inoltre, anche volendo assumere l'applicabilità della normativa regionale sopra richiamata, si rileva che l'articolo 6, comma 9 della stessa legge regionale si limita a prevedere che "nell'ambito delle procedure di VIA e di AIA di competenza statale il rapporto VDS costituisce elemento essenziale per la formulazione dei pareri di competenza regionale". Tuttavia il procedimento avviato da AM InvestCo Italy S.r.l. ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.l. 191/2015 non prevede la formulazione di pareri di competenza regionale. Infatti, la domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del DPCM 14 marzo 2014 è approvata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Di conseguenza, la VDS non potrebbe comunque trovare spazio nell'ambito del pendente procedimento autorizzatorio.

Parimenti, si riporta il contributo del Ministro Calenda, reso il 20/12/2017:

ILVA è soggetta alla valutazione del danno sanitario (redatta almeno annualmente da ARPA e ASL) in attuazione del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 24 aprile 2013 e non in attuazione della Legge Regione Puglia n. 21 del 24.7.2012. La valutazione del danno sanitario in attuazione del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 è una valutazione da effettuare a valle dell'attuazione degli interventi AIA per verificare che quanto realizzato sia in grado di evitare un danno sanitario alla popolazione esposta; nel caso la valutazione dimostri un danno sanitario tale risultato consente un riesame dell'AIA. E' stata fatta una valutazione VDS per ILVA da ARPA Puglia nel 2013 secondo i criteri


della Legge 21/2012. Tale valutazione non è appropriata in quanto la legge cogente è il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, i metodi di valutazione applicati sono diversi e i dati utilizzati di emissioni di inquinanti sono relativi all'anno 2010 e quindi obsoleti (grazie infatti agli interventi della gestione commissariale le emissioni inquinanti in aria sono in sostanziale diminuzione). Ad oggi non risulta sia stata effettuata una VDS da ARPA Puglia e ASL.

Su questi punti, preme elencare in ordine cronologico quanto prodotto da ASL, ARPA, ARES ed altri Enti in merito:

- Aggiornamento al Registro Tumori del 18/12/2017;
- Studio di coorte sugli effetti delle esposizioni ambientali occupazionali sulla morbosità e mortalità della popolazione – reso pubblico il 3 Ottobre 2016 dalla Regione Puglia;
- Rapporto di valutazione del danno sanitario – Scenario emissivo 2016 trasmesso al MATTM con nota ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0028613 - 32 - del 19/05/2015 - CRA, DG;
- Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario 2014 ai sensi Decreto Interministeriale 24 aprile 2013 trasmesso al Ministero della Salute ed al MATTM con nota ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0071600 - 32 - del 23/12/2014 – CRA;
- 2014 – Rapporto preliminare di Valutazione del Danno Sanitario 2014 nell'area di Taranto - Stabilimenti ILVA e ENI ai sensi della LR 21/2012 - Scenario emissivo 2016;
- 2013 – Valutazione del danno sanitario Stabilimento ILVA di Taranto ai sensi della LR 21/2012 - Scenari emissivi pre-AIA (anno 2010) e post-AIA (anno 2016);
- 2012 ed aggiornamento 2014 – Studio SENTIERI per le aree SIN.

Infine, si rappresenta che non sono emersi profili di innovazione tecnologica tesi all'eliminazione o comunque alla sostanziale riduzione della fase di produzione del coke, e dell'uso dello stesso. In particolare non sono stati valorizzati impegni industriali tesi ad individuare e perseguire soluzioni tecnologiche più sostenibili ed efficienti e con il minor impatto ambientale, anche valutando l'impiego della tecnologia DRI.

Il Funzionario Tecnico
Ing. Giancarlo Ciaccia



IL DIRIGENTE
Dott. Carmine Pisano

